

## proposta di legge n. 34

a iniziativa del Consigliere LATINI

*presentata in data 5 agosto 2010*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 1995, N. 17  
“INTERVENTI E INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI  
AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA SPECIE ANIMALI  
DI NOTEVOLE INTERESSE SCIENTIFICO E DA CANI RANDAGI”

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta si intende integrare la legge regionale 17/1995 prevedendo un'azione preventiva al fenomeno dei ripetuti attacchi da parte di lupi al bestiame con conseguente uccisione degli stessi.

La Regione negli ultimi anni con l'approvazione della l.r. 17/1995, ha istituito un sistema di risarcimenti efficiente, ed ha dettato norme di salvaguardia per la protezione e la conservazione del lupo e dell'aquila, attraverso la realizzazione di indagini specifiche per accertare l'entità delle specie e la loro distribuzione nel territorio, anche in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi regionali e nazionali.

La Regione Marche con questa modifica vuole adottare un programma di interventi annuale di prevenzione che definisce le criticità logistiche, strutturali e geografiche e individua le misure preventive più idonee.

Nel piano regionale di prevenzione, altamente innovativo nel panorama nazionale ed europeo, potranno essere individuate per ogni caso specifico, le misure preventive più adatte, quali, a titolo di esempio, l'utilizzo di cani da guardia, la collaborazione di un aiuto pastore, la messa in opera di recinti mobili, la costruzione di ricoveri notturni, fino alla possibilità di traslocazione degli animali verso pascoli più sicuri.

La proposta si compone di 1 articolo.

Il primo comma sostituisce in toto l'articolo 1 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 17.

Il secondo è di integrazione all'articolo 2 della l.r. 17/1995, infatti con l'articolo 2 bis si inserisce il concetto della prevenzione.

Il terzo comma modifica il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/1995 aggiungendo alla parola "indennizzo" le parole "agli allevatori".

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 17/1995)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - (Finalità).

1. La Regione promuove ed attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini da lupi e cani randagi o ferali.”.

2. Dopo l'articolo 2 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - (Prevenzione).

1. La Regione concede contributi agli allevatori per la predisposizione e installazione di sistemi di difesa idonei alla prevenzione dei danni indicati all'articolo 1.

2. La giunta regionale adotta un programma di interventi annuale di prevenzione che definisce le criticità logistiche, strutturali e geografiche e individua le misure preventive più idonee.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 17/1995 dopo la parola “indennizzo” sono inserite le parole “agli allevatori”.